Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 32

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Lunedì, 9 febbraio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 4445.

**Scambio di Note tra l'Italia e l'Australia per la definizione delle questioni in sospeso, derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace, effettuato a Roma il 24 maggio 1952.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note tra l'Italia e l'Australia relativo alla definizione delle questioni in sospeso con l'Australia, derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace, effettuato a Roma il 24 maggio 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 12 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 142.* — CARLOMAGNO

**Scambio di Note tra l'Italia e l'Australia per la definizione delle questioni in sospeso, derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace.**

Rome, 24 th may 1952

Your Excellency,

I have the honour to refer to earlier discussions regarding the release of Italian property situated in Australia which is subject to the provisions of the National Security (Enemy Property) Regulations and the Trading with the Enemy Act 1939-1947 (hereinafter referred to as « the Commonwealth Statutes »), and the settlement of Australian claims against Italy.

The understanding of the Australian Government of the Agreement reached between our two Governments in this matter is as follows:

1. In this agreement, unless the contrary intention appears:

(*a*) the word « institutions » shall be interpreted as including any firm, autority, Government department, partnership or company, whether incorporated or unincorporated;

(*b*) the phrase « Italian persons » shall be interpreted as meaning Italian nationals and Italian institutions whose property became subject to the Commonwealth Statutes because they are or were resident or carrying on business in Italy;

(*c*) the phrase « Peace Treaty » shall be interpreted as meaning the Treaty of Peace with Italy which was signed in Paris on the 10th February, 1947, and which came into force as regards Australia on the 9th July, 1948.

2. Moneys at present held by the Australian Government pursuant to the provisions of the aforementioned Commonwealth Statutes, on behalf of Italian persons shall, subject to the provisions of this agreement, be paid to the Italian Government or to such bank as may be nominated by the Italian Government, with a view to satisfaction of the claims of the Italian persons or institutions to whom such moneys are due.

3. The Italian Government shall return to the Australian Government any moneys which are found not to be due to or owned by Italian persons and which have been paid to the Italian Government in pursuance of the provisions of the immediately preceding paragraph.

4. The Italian Government shall indemnify and keep indemnified the Australian Government, the Australian Treasurer and the Australian Controller of Enemy Property from all actions, suits, proceedings, claims or demands which may arise from the payment of moneys as aforesaid to the Italian Government or to such bank as may be nominated by the Italian Government.

5. The Australian Government shall forthwith release all other Italian property in Australia which has been subject to the provisions of the aforementioned Commonwealth Statutes.

6. As soon as possible the Australian Government shall furnish the Italian Government with a complete list of all Italian immovable and movable assets, at present held by the Australian Government under the provisions of the Commonwealth Statutes.

7 The Italian Government undertakes to settle within twelve months from the date hereof all outstanding Australian claims for which the Italian Government is liable under the Peace Treaty, provided that:

(*a*) if the Australian Government is satisfied in connection with any claim that the Italian Government may reasonably require further particulars from the claimant to enable the claim to be investigated, then and in such case the Italian Government undertakes, if settlement cannot be effected within twelve months from the date hereof, to settle such claim within six months of the date of the receipt of the particulars required;

(*b*) in the event of any dispute arising in connection with any Australian claim which cannot be settled through normal diplomatic channels, such dispute shall be submitted to a neutral arbitrator jointly appointed by the two Governments and, failing agreement, by the Secretary-General of the United Nations, and the decision of such arbitrator shall be accepted by both Governments as final and binding. The cost of arbitration shall be borne in equal shares by the two Governments.

8. The Australian Government shall charge, in respect of the moneys to be transferred in pursuance of paragraph 2 hereof and the property to be released in pursuance of paragraph 5 hereof, an administrative charge of 2 %.

9. This Agreement does not purport to exempt any money or property from taxation or monetary control legislation in force in Australia.

10. The Governments of Italy and Australia may subsequently agree that certain property shall be excluded from the provisions of this Agreement.

11. Moneys which have been or may be received under the aforementioned Commonwealth Statutes on account of Italian persons who have since died, shall be dealt with in the same manner as property referred to in paragraph 5 hereof.

If the foregoing provisions are acceptable to your Government I have the honour to propose that this Note and your confirmatory reply thereto be deemed to constitute and evidence the agreement reached between our two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

C. V. KELLWAY

His Excellency
The Hon. Alcide DE GASPERI
*President of the Council of Ministers*
*and Minister of Foreign Affairs* — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

---

Roma, 24 maggio 1952

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota in data odierna, con la quale Vostra Eccellenza mi ha comunicato quanto segue:

« I have the honour to refer to earlier discussions regarding the release of Italian property situated in Australia which is subject to the provisions of the National Security (Enemy Property) Regulations and the Trading with the Enemy Act 1939-1947 (hereinafter referred to as « the Commonwealth Statutes »), and the settlement of Australian claims against Italy.

The understanding of the Australian Government of the Agreement reached between our two Governments in this matter is as follows:

1. In this agreement, unless the contrary intention appears:

(*a*) the word « institutions » shall be interpreted as including any firm, autority, Government department, partnership or company, whether incorporated or unincorporated;

(*b*) the phrase « Italian persons » shall be interpreted as meaning Italian nationals and Italian institutions whose property became subject to the Commonwealth Statutes because they are or were resident or carrying on business in Italy;

(*c*) the phrase « Peace Treaty » shall be interpreted as meaning the Treaty of Peace with Italy which was signed in Paris on the 10th February, 1947, and which came into force as regards Australia on the 9th July, 1948.

2. Moneys at present held by the Australian Government pursuant to the provisions of the aforementioned Commonwealth Statutes, on behalf of Italian persons shall, subject to the provisions of this agreement, be paid to the Italian Government or to such bank as may be nominated by the Italian Government, with a view to satisfaction of the claims of the Italian persons or institutions to whom such moneys are due.

3. The Italian Government shall return to the Australian Government any moneys which are found not to be due to or owned by Italian persons and which have been paid to the Italian Government in pursuance of the provisions of the immediately preceding paragraph.

4. The Italian Government shall indemnify and keep indemnified the Australian Government, the Australian Treasurer and the Australian Controller of Enemy Property from all actions, suits, proceedings, claims or demands which may arise from the payment of moneys as aforesaid to the Italian Government or to such bank as may be nominated by the Italian Government.

5. The Australian Government shall forthwith release all other Italian property in Australia which has been subject to the provisions of the aforementioned Commonwealth Statutes.

6. As soon as possible the Australian Government shall furnish the Italian Government with a complete list of all Italian immovable and movable assets, at present held by the Australian Government under the provisions of the Commonwealth Statutes.

7. The Italian Government undertakes to settle within twelve months from the date hereof all outstanding Australian claims for which the Italian Government is liable under the Peace Treaty, provided that:

(*a*) if the Australian Government is satisfied in connection with any claim that the Italian Government may reasonably require further particulars from the claimant to enable the claim to be investigated, then and in such case the Italian Government undertakes, if settlement cannot be effected within twelve months from the date hereof, to settle such claim within six months of the date of the receipt of the particulars required;

(*b*) in the event of any dispute arising in connection with any Australian claim which cannot be settled through normal diplomatic channels, such dis-

pute shall be submitted to a neutral arbitrator jointly appointed by the two Governments and, failing agreement, by the Secretary-General of the United Nations, and the decision of such arbitrator shall be accepted by both Governments as final and binding. The cost of arbitration shall be borne in equal shares by the two Governments.

8. The Australian Government shall charge, in respect of the moneys to be transferred in pursuance of paragraph 2 hereof and the property to be released in pursuance of paragraph 5 hereof, an administrative charge of 2 %.

9. This Agreement does not purport to exempt any money or property from taxation or monetary control legislation in force in Australia.

10. The Governments of Italy and Australia may subsequently agree that certain property shall be excluded from the provisions of this Agreement.

11. Moneys which have been or may be received under the aforementioned Commonwealth Statutes on account of Italian persons who have since died, shall be dealt with in the same manner as property referred to in paragraph 5 hereof.

If the foregoing provisions are acceptable to your Government I have the honour to propose that this Note and your confirmatory reply thereto be deemed to constitute and evidence the agreement reached between our two Governments in this matter ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e che pertanto la Sua Nota e la presente risposta vanno considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

DE GASPERI

Sua Eccellenza
Cedric Vernon KELLWAY
*Ministro d'Australia* — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1952, n. 4446.

**Inclusione di alcuni territori delle provincie di Asti, Milano, Verona e Vercelli nell'elenco dei Comuni da assoggettare alla disciplina delle acque sotterranee.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei seguenti territori:

*a)* territorio del comune di Ferrere (provincia di Asti);

*b)* territorio di quella parte del comune di San Damiano di Asti (provincia di Asti) che resta a ponente della linea Ponte Caminella-Cascina Martinetti);

*c)* territorio del comune di Villafranca d'Asti (provincia di Asti);

*d)* territorio del comune di Busto Garolfo (provincia di Milano);

*e)* territorio del comune di Bardolino (provincia di Verona);

*f)* territorio del comune di Caresanablot (provincia di Vercelli);

*g)* territorio del comune di Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 12 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 150.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4447.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Elisabetta delle Francescane, con sede in Citerna (Perugia).**

N. 4447. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Elisabetta delle Francescane, con sede in Citerna (Perugia) e allo stesso viene autorizzato il trasferimento di alcuni immobili, posseduti « animo domini » da epoca preconcordataria, attualmente intestati a terzi, valutati L. 5.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 133.* — PALLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4448.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in comune di Savona.**

N. 4448. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona in data 9 giugno 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in comune di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 122.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4449.

**Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio medaglia d'oro « Licio Visentini » - Fondazione Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona.**

N. 4449. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio medaglia d'oro « Licio Visentini » Fondazione Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 110.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953, n. 36.

**Prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali viene concesso a prezzo industriale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, che determina il prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali è concesso a prezzo industriale;

Riconosciuta la necessità di adeguare il prezzo stesso all'attuale situazione del mercato del sale;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, è fissato come segue:

L. 300 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate;

L. 250 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione;

L. 220 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione;

L. 213 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 13.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952.

**Autorizzazione all'Università degli studi di Genova - Clinica oculistica - ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la istanza in data 18 febbraio 1952 della Università degli studi di Genova — Clinica oculistica — tendente ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;

Visti il regolamento della istituenda scuola, il programma di insegnamento e le modalità di esami;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Università degli studi di Genova — Clinica oculistica — è autorizzata ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento, il programma d'insegnamento e le modalità di esami annessi al presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952*
*Registro n. 71 Presidenza, foglio n. 208.* — FERRARI

**Regolamento interno della Scuola di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico presso l'Istituto di clinica oculistica dell'Università di Genova.**

*La Scuola ha il compito dell'addestramento teorico e professionale degli abilitandi a gestire i negozi di ottica*

*a*) Modalità per l'assunzione del personale insegnante, tecnico e di servizio e relativo trattamento economico.

La Scuola è presieduta da un Comitato costituito: dal direttore della Clinica oculistica di Genova in qualità di pre-

sidente, da un rappresentante della San Giorgio S. A. di Genova-Sestri, dal presidente del Sindacato ottici e dal medico provinciale. Essi nominano il direttore della Scuola ed il personale insegnante tra assistenti della clinica, dirigenti della San Giorgio, ottici accreditati.

Il personale di servizio è quello della Clinica oculistica.

A fine di ciascun anno scolastico un'aliquota degli utili eventuali della Scuola verrà ripartita tra il personale insegnante, che presta la sua opera senza alcun emolumento fisso, in proporzione al numero di lezioni svolte. L'aliquota verrà fissata annualmente in sede di bilancio finanziario consuntivo.

*b*) Modalità per l'iscrizione degli allievi.

Possono iscriversi alla Scuola, aspiranti ottici di tutta l'Italia purchè presentino i seguenti requisiti:

Abbiano compiuto anni 18. Abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore. Risultino in possesso di un buon visus, comunque non inferiore agli 8/10 per ciascun occhio.

Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti documenti, redatti con le norme di legge:

1) domanda d'iscrizione;
2) certificato di nascita;
3) certificato del casellario penale;
4) certificato di buona condotta;
5) certificato di cittadinanza italiana;
6) certificato di sana e robusta costituzione;
7) certificato degli studi compiuti;
8) ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse con le modalità di legge e dei contributi di laboratorio da versarsi su conto corrente intestato alla Scuola.

*c*) Il corso (la cui frequenza è obbligatoria) si svolge in due periodi di sei mesi ciascuno. Il diploma di abilitazione si rilascia per esami, secondo le norme vigenti.

Gli esami consistono: 1) in una prova sulle nozioni teoriche apprese dall'allievo in conformità del programma delle materie di insegnamento annesso; 2) in una prova pratica di optometria; 3) una prova pratica di corretta esecuzione delle ricette.

La Commissione esaminatrice è formata 1) dal presidente della Scuola; 2) dal medico provinciale; 3) dal personale insegnante; 4) da un rappresentante del Sindacato ottici; 5) da un rappresentante dell'Ordine dei medici.

A coloro che abbiano superato gli esami con almeno i 6/10 dei voti attribuibili verrà rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte di ottico, a termine dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

## PROGRAMMA DEL CORSO PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE DI OTTICO

### *Prima parte.*

***Matematica elementare.***

*a*) Aritmetica:

1) definizioni generali numeri interi; 2) le quattro operazioni fondamentali con i numeri interi; 3) potenze e radici; 4) numeri razionali loro proprietà fondamentali; 5) numeri algebrici; 6) equazione di primo grado ad una incognita;

*b*) Geometria:

1) definizioni generali, punto, linea, superficie, corpo. Rette e piane; 2) segmenti di retta ed angoli loro proprietà fondamentali; 3) triangoli e poligoni principali proprietà; 4) il circolo, circonferenza, raggio, diametro, corda, secante, tangente; 5) archi dei segmenti misura degli archi; 6) cenno sulla superficie, piani, superficie di rivoluzione (sferiche, toriche), cilindri, superfici sferiche; 7) cenni su alcuni solidi prismi e loro proprietà, sfera e suoi elementi.

*Ottica elementare*:

1) leggi della riflessione regolare. Catottrica o teoria degli specchi: leggi della riflessione. Specchi piani, specchi sferici. Specchi concavi; fuochi coniugati, costruzione dell'immagine. Specchi convessi; 2) leggi della rifrazione. Rifrazione attraverso superfici piane. Angolo limite. Rifrazione attraverso lamine a facce piane e parallele. Rifrazione attraverso i prismi; 3) rifrazione attraverso superfici sferiche (Diottro). Fuochi principali e fuochi coniugati. Formula dei fuochi coniugati nei diottri Formazione delle immagini. Ingrandimento; 4) rifrazione attraverso due diottri. Lenti. Fuochi principali e fuochi coniugati nei sistemi ottici risultanti dall'associazione di due diottri. Lenti sottili. Costruzione delle immagini, ingrandimenti. Sistema di Gauss. Piani principali. Piani nodali. Costruzione delle immagini. Ingrandimento. Riepilogo. Concetto fondamentale del calcolo in diottrie secondo Gullstrand; 5) aberrazioni dei sistemi rifrangenti. Aberrazione sferica. Coma. Astigmatismo per obliqua incidenza. Curvatura di campo. Aberrazione cromatica. Rifrazione astigmatica. Concetti generali. Fasci rifratti con infiniti piani di simmetria. Linee focali. Conoide di Sturm. Astigmatismo con due piani di simmetria nei sistemi ottici composti. Astigmatismo con un solo piano di simmetria. Superfici focali. Pupille, diaframmi, aperture di campo. Caustica. Formule generali dell'ottica geometrica.

*Tecnologia ottica*:

1) vetri per ottica caratteristiche, tipi, elementi distintivi vetri per occhialeria; 2) cenno sulla fabbricazione dei vetri per ottica; 3) i difetti del vetro ottico verifica, classificazione, cernita; 4) le varie fasi della lavorazione del vetro per la preparazione delle lenti; 5) gli abrasivi per la lavorazione ottica; 6) macchinari e processi per la lavorazione, per la sbozzatura, per la smerigliatura e per la pulimentatura delle lenti e dei prismi; 7) cenno sul collaudo delle superfici ottiche, delle lamine a facce piane e parallele e dei prismi; 8) processo di incollatura; 9) elementi di fotometria le grandezze fotometriche fondamentali; quantità di luce, flusso, intensità, splendore, illuminamento, luminosità; 10) cenno sulle unità fotometriche: Lux, Lumen, candela. Cenni sui fotometri più usati.

*Ottica fisiologica*:

1) Caratteristiche dell'occhio in riposo occhio schematico: punti cardinali dei sistemi componenti Punti cardinali del sistema rifrattivo totale dell'occhio. Pupille. Caratteristiche dell'occhio umano. Occhio ridotto. Occhio fisiologico. Cornea. Sistema cristallino. Centraggio dei vari diottri. Assi dell'occhio. Costruzioni del fascio rifratto dell'occhio. Cerchi di diffusione dell'occhio. Concetto di emmetropia. Meccanismo della formazione dell'immagine retinica Grandezza dell'immagine retinica. False immagini dell'occhio. Immagini di Purkinie e Sanson; 2) Aberrazioni ottiche dell'occhio umano normale: aberrazione di sfericità. Aberroscopio di Tscherning. Fenomeni di diplopia e poliopia monoculare dovuti all'aberrazione di sfericità. Astigmatismo dell'aberrazione e stigmatoscopia subbiettiva. Astigmatismo di incidenza dell'occhio umano. Aberrazione cromatica. Miopia notturna; 3) determinazione delle proprietà ottiche dei sistemi componenti e del sistema rifrattivo totale dell'occhio vivente: determinazione del raggio di curvatura della cornea: oftalmometro di Helmholtz; oftalmometro di Javal. Misura della profondità della camera anteriore. Determinazione della grandezza e posizione reale della pupilla. Misura dell'angolo & Determinazione delle superfici interne. Determinazione della distanza tra superficie anteriore della cornea e del cristallino; 4) rifrazione dinamica. Presbiopia: Teoria di Helmholtz. Meccanismo di accomodazione intracapsulare. Modificazioni delle costanti ottiche dell'occhio accomodato. Misura dell'accomodazione. Punto prossimo. Conseguenze delle modificazioni delle costanti diottriche dell'occhio accomodato. Estensione accomodativa; 5) ametropie assosimmetriche. Generalità: tipi di ametropie Miopia ed ipermetropia. Grado delle ametropie. Punto remoto. Formazione delle immagini nelle ametropie. Grandezza dell'immagine nell'ametropia. Visione dell'ametrope non corretto. Comportamento dell'occhio ametrope non corretto, in rapporto alla distanza dell'oggetto. Influenza dell'accomodazione nelle ametropie; 6) correzioni delle ametropie mediante occhiali. Fondamento ottico della correzione. Rapporto fra potenza della lente e grado dell'ametropia. Rapporto fra distanza occhio-lente e potenza della lente. Grandezza dell'immagine retinica nelle ametropie corrette. Pupille. L'accomodazione dell'ametrope corretto. Correzione ottica dell'occhio afachico; 7) astigmastismo oculare. Generalità. Visione dell'astigmatismo. Acutezza visiva dell'astigmatico. Diverse forme di astigmatismo. Influenza dell'ampiezza pupillare sull'astigmatismo. Sede asse e grado dell'astigmatismo. Biastigmatismo. Correzione ottica dell'astigmatico. Astigmatismo misto. Correzione dell'astigmatismo nei presbiti. Astigmatismo irregolare; 8) oftalmoscopia: Generalità. Oftalmoscopia a immagine dritta. Oftalmoscopia ad immagine rovesciata. Appendice. Principali tipi di oftalmoscopi; 9) metodo per la determinazione obbiettiva e subbiettiva della rifrazione dell'occhio concavo. Formazione dell'immagine con lo specchio concavo. Punto neutro. Formazione dell'immagine nell'occhio osservatore. Determinazione della rifrazione con l'oftalmoscopia a immagine rovesciata; determinazione della rifrazione con l'oftalmoscopia a immagine dritta. Metodo per la determinazione subiettiva della rifrazione. Metodo di Donders. Optometro

di Badal. Metodo della diplopia. Cinescopia. Velanoschiascopia. Metodo dell'aberrazione cromatica; 10) l'occhio in movimento Generalità. Centro di rotazione dell'occhio. Correzione dell'occhio mobile. Deviazione della linea di sguardo. Distorsione. Astigmatismo dei fasci obliqui. Correzione degli inconvenienti derivanti dai movimenti dell'occhio dietro la lente. Condizione di astigmatismo. Aplanatismo. Ortoscopia; 11) correzione dell'astigmatismo mobile. Lenti toriche. Vetri bicilindrici. Calcolo di trasformazione dei sistemi astigmatici; 12) visione binoculare: Generalità. Convergenza binoculare. Oropteri. Diplopia fisiologica. Eteroforia. Misura dell'eteroforia. Strabismo. Correzione ottica dello strabismo. Vetri correttivi e visione binoculare. Anomalie ottiche della visione binoculare. Anisometropia. Aniseiconia; 13) le lenti da occhiali. Lenti neutre a potenza focale zero; lenti divergenti o negative; lenti convergenti o positive. lenti astigmatiche; lenti prismatiche; lenti bifocali Potenza della lente. Focometro di Guilloz. Metodi indiretti. Determinazione del centro ottico della lente. Determinazione dell'asse del cilindro. Montaggio degli occhiali. I centri ottici. L'asse del cilindro. Appendice: vetri aderenti; 14) caratteri fisici della funzione visiva Senso luminoso. Limite di eccitazione. Minimo luminoso percettibile. Senso cromatico. Processi di analisi della luce bianca. Scomposizione per dispersione. Schema di Maxwell. Sintesi additiva. Significato, analisi e sintesi dei colori pigmentari. Colori dei corpi trasparenti. Sintesi fisiologica dei colori. Analisi fisiologica della luce bianca. Teoria sulla visione dei colori. Senso delle forme (acutezza visiva). Potere penetrante. Potere risolutivo. Meccanismo psichico della visione ed illusioni ottiche. Percezione spaziale.

*Correzione delle ametropie*:

1) cenno sui metodi oggettivi e soggettivi per la determinazione della rifrazione in un occhio; 2) correzione delle ametropie ottiche a mezzo di lenti e di vetri da contatto; 3) correzione della presbiopia; 4) elementi di etica professionale; 5) disposizione legali relative all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico.

*Tecnologia dell'occhiale*:

1) il laboratorio dell'ottico per il taglio ed il montaggio delle lenti da occhiali sua sistemazione; 2) esecuzione pratica delle operazioni per l'apprestamento di occhiali su ricetta.

*Cultura ottica generale*:

1) la storia delle denti da occhiali; 2) strumenti oftalmici; oftalmometro, oftalmoscopio, lampada a fessura ecc.; 3) strumenti telescopici: cannocchiali, binocoli, e derivati; 4) strumenti fotografici: l'obbiettivo fotografico, sue caratteristiche e sua definizione; il diaframma e l'otturatore; vari tipi di macchine da presa; strumenti per ingrandimento; 5) materiale fotografico sensibile sue proprietà e suo trattamento; 6) strumenti topografici; livelli, teodoliti. squadri, stadie ecc.; 7) macchina per proiezione fissa e cinematografica; 8) strumenti meteorologici.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(302)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1953.

**Ricostituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori jonici contermini ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, recante norme per l'attuazione della legge stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, con cui è stata disposta l'applicazione della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, con le modificazioni stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori compresi nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1952, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente e dal Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, il prof. Carlo Santini è stato nominato presidente dell'Opera stessa ed è stato investito, fino alla ricostituzione del Consiglio, di poteri commissariali;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila viene così ricostituito.

Sboto dott. Edoardo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Belmonte dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Altarelli dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sanzo dott. Vito, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Barberio dott. Francesco, in rappresentanza delle Amministrazioni locali della provincia di Cosenza;

Mancuso rag. Vincenzo, in rappresentanza delle Amministrazioni locali della provincia di Catanzaro;

Lombardo Trapani ing. Giuseppe, in rappresentanza delle Amministrazioni locali della provincia di Reggio Calabria;

Antoniozzi avv. Dario, D'Andrea avv. Giovanni, Larussa dott. Leonardo Mario, Pelaggi avv. Giuseppe, Pucci avv. Ernesto e Rubino prof. Giuseppe, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole.

**Roma, addì 3 febbraio 1953**

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

(674)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.

**Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della I Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 23 febbraio 1952, n. 188, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della 1ª Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della 1ª Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21.

La filigrana in chiaro è costituito dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta raffigura, in primo piano, una mano che stringe e porta in alto una fiaccola e, sullo sfondo, spicca il globo terrestre; in alto, su fondo pieno, vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Repubblica Italiana » e, posta sotto, al centro di questa leggenda, vi è, in carattere pieno, la leggenda « Poste »; in basso, su fondo a mezza tinta, vi sono le seguenti leggende in carattere pieno « 25 Lire - Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - Napoli 1952 ».

Il francobollo è stampato in colore azzurro.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953*
*Registro n. 1 Ufficio riscontro poste, foglio n. 220.* — FAGIANI

(311)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1953.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nell'ambito del comune di Carrara.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Massa Carrara per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 18 dicembre 1947 e del 3 marzo 1949 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea sita nell'ambito del comune di Carrara;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Carrara senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta è caratterizzata da non comuni e particolari bellezze quali la strada alberata che la collega alla città l'ampio arenile, e la frastagliata catena delle Alpi Apuane che la circondano;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Carrara, così delimitata: dal torrente Parmignola che segna il confine di Carrara con la provincia di La Spezia, fino a 60 metri a ponente dell'ultimo tratto della linea della ferrovia marmifera di quella marina e per una profondità che partendo dalla riva del mare vada fino alla vecchia strada Aurelia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Carrara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara**

*Verbale della seduta del 18 dicembre 1947*

*(Omissis).*

Il sig. Bassani riferisce, poi, anche per conto dell'ing. Amilcare Dal Pino, per il sopraluogo da essi fatto a Marina di Carrara onde accertare entro quanti limiti debba comprendersi la zona litoranea da vincolare.

I limiti proposti sono i seguenti:

dal torrente Parmignola che segna il confine di Marina di Carrara con la provincia di La Spezia, fino a 60 metri a ponente dell'ultimo tratto della linea della ferrovia marmifera di quella marina e per una profondità che partendo dalla riva del mare vada fino alla vecchia strada Aurelia.

La Commissione approva tale proposta che dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i relativi provvedimenti.

*(Omissis).*

*Verbale della seduta del 3 marzo 1949*

Il giorno 3 marzo 1949, in una sala della Presidenza dell'Accademia di belle arti di Carrara si è riunita la Commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali per la provincia di Massa e Carrara.

*(Omissis).*

Per le decisioni prese dalla Commissione nei riguardi della zona litoranea di Marina di Carrara e per quella del Colle di Monteverde (Carrara) di cui ai verbali all'ordine del giorno del 18 dicembre 1947 e del 18 febbraio 1948, vengono convalidate tutte le deliberazioni prese, con la sola modifica della riduzione da non meno di 50 (cinquanta) metri a quella di non meno di 10 (dieci) metri la distanza che deve intercorrere dai cigli dei vialoni, per le costruzioni che dovranno sorgere nella zona vincolata di Marina di Carrara.

*(Omissis).*

(461)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1953.

**Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Padova a gestire una succursale dei propri Magazzini generali in Carmignano di Brenta.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1951, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Padova a istituire e gestire in Carmignano di Brenta una succursale dei propri Magazzini generali principali di Padova, pel deposito e la conservazione di formaggi diversi dal grana (tipo Asiago);

Vista l'istanza in data 10 dicembre 1952 presentata dal predetto Consorzio, e intesa ad ottenere l'autorizzazione a depositare, nella succitata succursale di Carmignano di Brenta, anche i formaggi grana;

Vista la delibera 16 dicembre 1952 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova che esprime al riguardo parere favorevole;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Consorzio agrario provinciale di Padova è autorizzato a ricevere in deposito nel Magazzino generale succursale di Carmignano di Brenta, oltre ai formaggi diversi dal grana (tipo Asiago), anche il formaggio grana, alle condizioni regolamentari vigenti per il Magazzino principale di Padova ed alle condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale prezzi di Padova in data 1° luglio 1949 per gli altri Magazzini generali succursali gestiti in provincia di Padova dal Consorzio più volte citato.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(574)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1953.

**Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia in data 20 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1951, n. 24, col quale la gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino) veniva affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Vista la proposta formulata dalla predetta Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Leopoldo Iermano fu Biagio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), con l'incarico, altresì, di promuovere, ai sensi dello statuto, la ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1953

*Il Ministro*: PELLA

(547)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1953.

**Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale « San Calogero », di Porto Empedocle.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1952, relativo alla nomina del tenente colonnello di porto nella riserva Giuseppe Slaviero a commissario straordinario per la Compagnia portuale « San Calogero » di Porto Empedocle, a decorrere dal 9 febbraio 1952;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1952, col quale il suddetto ufficiale superiore è stato confermato nella carica per altri sei mesi;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per altri sei mesi e dato che il suddetto ten. col. Slaviero ha presentato le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

A decorrere dal 9 febbraio 1953 sono accettate le dimissioni del ten. col. Giuseppe Slaviero da commissario straordinario della Compagnia portuale « San Calogero » di Porto Empedocle e dalla stessa data è nominato commissario straordinario per la Compagnia predetta e per la durata di sei mesi fino al 9 agosto 1953, il dott. Giuseppe Corso, tenente di porto, al quale è assegnata l'indennità giornaliera lorda di lire 1800 (milleottocento).

Roma, addì 31 gennaio 1953

*Il Ministro*: CAPPA

(652)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. James T. O. Braafladt, Vice console degli U. S. A., a Napoli.

(584)

In data 15 gennaio 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Robert J. Gibbons, Vice console degli U. S. A. a Roma.

(585)

In data 15 gennaio 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Mary Willis Mc Kenzie, Vice console degli U. S. A. a Bari.

(586)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1953:

Petruzzellis Giovanni, notaio residente nel comune di Bitritto, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Gioia del Colle, stesso distretto;

Patanè Santo, notaio residente nel comune di Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania;

De Bellis Libero, notaio residente nel comune di Bella, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro;

Pellegrino Leonida, notaio residente nel comune di Aradeo, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di San Cesario di Lecce, stesso distretto;

Matarazzo Diego, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa;

Civello Vittorino, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Ispica, distretto notarile di Ragusa;

Girfatti Federico, notaio residente nel comune di Pandino, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Cestari Enrico, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Napolitano Luigi, notaio residente nel comune di Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Trentola Ducenta, stesso distretto;

Borrelli Giuseppe, notaio residente nel comune di Macchiagodena, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Di Renzo Aldo, notaio nel comune di Sulmona, è traslocato nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo;

Forcella Domenico, notaio residente nel comune di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Silvi, stesso distretto;

Morosini Ildebrando, notaio residente nel comune di Bovolone, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Verona;

Benini Antonio, notaio residente nel comune di San Pietro in Cariano, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Verona;

Dioguardi Rodolfo, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Zevio, distretto notarile di Verona;

Barresi Giovanni, notaio residente nel comune di Grotte, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Santa Ninfa, distretto notarile di Trapani.

(633)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mussolin Fausto, già esercente in Vicenza.

Tali marchi recavano il n. 118-VI.

(659)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

### Passaggio dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato di un'area di terreno sita nella città aeronautica di Guidonia

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 3 gennaio 1953, numero 87, registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1953, registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 367, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno della superficie di mq. 1470 sita nel comune di Guidonia, già espropriata dalla Amministrazione aeronautica per la costituzione della città aeronautica di Guidonia, riportata in catasto del comune di Guidonia al foglio 18, mappale 284. Detta area è compresa nella maggiore superficie del detto mappale 284, erroneamente intestato a « Istituto per le case popolari di Roma ».

(656)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5876 — Data: 6 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Bugliarello Francesco fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale: L. 900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 — Data: 1° marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ciucci Basilio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1525 — Data: 11 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Lasconi Francesco fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4729 — Data: 25 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Monesi Umberto fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 gennaio 1953

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(359)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Red. 3,50 % (1934) | 534230 | 119 — | *Samorgese* Gaetano fu Giuseppe, dom. a Bari con usufrutto a Casulli Grazia fu Giuseppe, dom. a Bari. | *Lamorgese* Gaetano fu Giuseppe, dom. a Bari con usufrutto a Casulli Grazia fu Giuseppe, dom. a Bari. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 gennaio 1953

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(294)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 7 febbraio 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . 640,60

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Costantino Imperiali » di Palombara Sabina, la denominazione della società stessa invece di « Costantino Imperiali » leggasi « Imperiali Costantino ».

(661)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 217, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di L. 12.675.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(532)

## Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Catena (Catania) di un mutuo di L. 7.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(533)

# REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

## Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 10119/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 19 luglio 1935, n. 1605/R/Gab., con cui al sig. Albert Nicolò di Giovanni, nato a Tubre il 23 giugno 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Alberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 agosto 1952 dal sig. Alberti Sigisfredo, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Tubre;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 10 luglio 1935, n. 1605/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Alberti Sigisfredo viene ripristinato nella forma tedesca di Albert.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 ottobre 1952

p. *Il Vice Commissario del Governo*
LORICCHIO

(196)

---

N. 10495/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 settembre 1933, n. 3318/R/Gab., con cui al sig. Mautner Giovanni, nato a Oberlaimbach il 4 aprile 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vallazza;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 settembre 1952 da Vallazza Günther, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente ad Innsbruck, Kematen Marsonerhof (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 13 settembre 1933, numero 3318/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vallazza Günther viene ripristinato nella forma tedesca di Mautner.

Il sindaco del comune di Bolzano, curerà gli adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 ottobre 1952

*Il Vice Commissario del Governo*
BENUSSI

(197)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami e per titoli a tre posti di specialista aggiunto (grado 10°, gruppo A), nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e successive modificazioni, in particolare il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visti la legge 26 luglio 1929, n. 1397, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicazione, ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1948, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiani e delle qualifiche di reduci dalla deportazione e dallo internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, concernenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra e l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi ed in particolare l'art. 3 di essa;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1952, con nota n. 23003/12106

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10° del gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

| | |
|---|---|
| chimici | n. 1 |
| tecnologi | » 1 |
| fisici | » 1 |
| Totale | n. 3 |

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

*a*) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, per la specialità chimico;

*b*) diploma di laurea in fisica, o in ingegneria industriale o elettrotecnica, o chimica, o navale o meccanica, per le specialità fisico e tecnologo.

I laureati in chimica ed in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1947, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite massimo di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*), si cumula con quella di cui alla lettera *b*), e con tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale del personali civili - Sezione 2ª) non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

*a*) il loro preciso recapito;

*b*) i documenti annessi alla domanda;

*c*) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

*d*) le specialità per le quali intendono concorrere;

*e*) se intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo secondo dell'allegato programma di esami;

*f*) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovano sotto le armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per i laureati in chimica ed in ingegneria) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia notarile di esso, all'atto della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto, debitamente legalizzato, presso il quale conseguirono il titolo di studio.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da lire 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, prima della nomina, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio:

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto

Essi avranno luogo in La Spezia ed eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente:

un professore universitario o dell'Accademia navale per ciascuna specialità, membro:

un ufficiale superiore del Genio navale, membro:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario del ruolo degli specialisti di laboratorio di grado non inferiore all'8°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 (zero) a 5 (cinque) che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 (dieci) punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma, rapportata in ventesimi, il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 860).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli della conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 gennaio 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953*
*Registro n. 1, foglio n. 205*

---

PROGRAMMA DI ESAMI

*A*) PER LA SPECIALITA' CHIMICO

*Prove scritte*

I. Tema su argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).

II. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

*N.B.* — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

*Prove pratiche*

I. Prova di analisi qualitativa di una miscela solida polverizzata contenente non più di 5 acidi e 5 basi da eseguirsi in un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

II. Prova di analisi chimico-quantitativa con separazione di due sostanze secondo un tema stabilito dalla Commissione da eseguirsi in un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

III. Prova di analisi chimico-tecnologica con dosamento di 2 sostanze in un prodotto industriale secondo un tema stabilito dalla Commissione da eseguirsi in un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

Per queste tre prove il candidato farà relazione scritta.

*N.B.* — La Commissione esaminatrice prepara per la prova I tante miscele quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di tre); per la prova II prepara tanti temi quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di tre) contenenti quantità diverse delle due sostanze da separare; per la prova III prepara tanti temi quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di tre) contenenti quantità diverse delle due sostanze da determinare.

Per tutte le prove pratiche l'assegnazione del tema sarà fatta per sorteggio. La Commissione può autorizzare l'uso di trattati durante l'esecuzione delle prove e la stesura delle relazioni relative.

*Prova orale*

*a*) Discussione sulla prima prova scritta e sulle prove pratiche. Argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

*b*) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

*B*) PER LA SPECIALITA' FISICO

*Prove scritte*

I. Tema su argomento di fisica sperimentale (coefficiente 2).

II. Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

*N.B.* — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

*Prova pratica*

Esecuzione di misure inerenti ad uno degli argomenti seguenti previa eventuale registrazione degli apparecchi usati e relazione scritta sulle osservazioni eseguite (coefficiente 2). Tempo concesso 10 ore:

1) taratura di coppie termoelettriche;
2) misura di alte temperature con pirometro ottico;
3) determinazione delle caratteristiche più essenziali dei principali strumenti ottici (microscopi, cannocchiali, ecc.);
4) misure fotometriche, spettro-fotometriche e nefolometriche;
5) analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere;
6) misure elettriche correnti (ad esempio di resistenza, di capacità, di induttanza anche in alta frequenza);
7) determinazione delle costanti di un galvanometro;
8) misure di forze elettromotrici;
9) rilievo delle caratteristiche di una valvola termoionica o di una cellula fotoelettrica.

*Prova orale*

*a*) Discussione sulla prova scritta e sulla prova pratica. Argomenti di fisica sperimentale (coefficiente 2).

*b*) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati statali.

*C*) PER LA SPECIALITA' TECNOLOGO

*Prove scritte*

I. Tema su argomento di tecnologia (coefficiente 2).

II. Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

*N.B.* — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

*Prova pratica*

(Durata della prova 6 ore, coefficiente 2)

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di una delle seguenti prove a temperatura ambiente:

1) di trazione fino a rottura;
2) di resistenza fino alla rottura;

3) di piegamento fino a rottura ed a completo combaciamento;

4) di durezza coi metodi Wickers, Brinell o Rockwell, su un provino metallico standard e nell'interpretazione dei risultati ottenuti.

*Prova orale*

*a*) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica (coefficiente 2). Argomenti di tecnologia.

*b*) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 3 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(500)

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 11°).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1952, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 161, con il quale sono stati indetti concorsi per esami a posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 29 febbraio 1952;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Varini Adolfo, colonnello A.A. r. n., comandante in 2° dell'Accademia aeronautica.

*Membri*:

Cennamo prof. Francesco, professore straordinario della Accademia aeronautica;

Carrelli prof. Antonio, ordinario nella Università di Napoli;

Carlevaro prof. Enzo, ordinario nella Università di Napoli;

Todesco prof. Giorgio, ordinario nella Università di Parma.

*Segretario senza voto*:

Bilanzone dott. Giuseppe, primo segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1952

*Il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1953
*Registro n.* 2, *foglio n.* 111

(428)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 10°, gruppo A).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto del 20 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1952, registro Interno n. 16, foglio n. 155, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176, del 31 luglio 1952, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del suddetto concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 46150/12106, del 2 febbraio 1953;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1952, avranno luogo in Roma (Capannelle) nei giorni 4, 5, 6 e 7 marzo 1953, presso le Scuole centrali dei Servizi antincendi.

Roma, addì 3 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(680)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.